



COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)**

INDICE	Pag.
TITOLO I “ DISPOSIZIONI GENERALI “	
Art. 1 - Ambito di applicazione ed oggetto del regolamento	2
Art. 2 – Definizione di fabbricati ed aree	2
Art. 3 – Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili	3
Art. 4 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	3
TITOLO II “ AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI “	
Art. 5 – Abitazione principale	4
Art. 6 – Ulteriori detrazioni	5
Art. 7 – Aliquota ridotta	6
Art. 8 – Esenzioni	6
Art. 8 Bis - Soggetto passivo coltivatore diretto e di imprenditore agricolo	6
Art. 8 Ter - Terreni agricoli	6
Art. 8 Quater - Fabbricati rurali ed i fabbricati rurali strumentali	6
<i>Art. 8 Quinquies - Fabbricati Inagibili/inabitabili</i>	7
TITOLO III “ DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI “	
Art. 9 – Denunce	7
Art. 10 –Versamenti	7
Art. 11 –Differimento dei termini per i versamenti	8
Art. 12 –Accertamenti	8
Art. 13 –Attività di controllo	8
Art. 14 –Rimborsi	8
Art. 15 –Contenzioso	8
Art. 16 –Riscossione coattiva	8
Art. 17 –Arrotondamenti	9
TITOLO IV “ DISPOSIZIONI FINALI “	
Art. 18 –Norme di rinvio	9
Art. 19 –Entrata in vigore	9

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

AMBITO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e s.m.i. e dalla Legge 5 giugno 2003, n. 131, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".
2. Lo stesso è informato anche alle disposizioni dettate dall'articolo 58 del richiamato Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di I.C.I., a cui rinvia la normativa inerente all'IMU.
3. In particolare le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D. Lgs 23/2011 e alla disciplina del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 2

Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Montescudo, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Presupposto oggettivo è il possesso di immobili (proprietà piena o altro diritto reale), di cui all'art. 2, del D.Lgs 504/92, dove sono così definiti:
 - a) – **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
 - b) – **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C. . In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - c) – **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C. .

Art. 3

Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili.

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio, così come risultante da atto pubblico e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina annualmente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico.
4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo.
5. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
6. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
7. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.
8. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
9. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 8, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.
10. Per quanto concerne l'edificabilità di un area si rimanda a quanto previsto dalla circolare n. 3/DF del 18.05.2012

Art. 4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge n.214 del 22/12/2011 nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.

4. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5

Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e/o soggetto di diritto reale dimora abitualmente e risiede anche anagraficamente.

2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purché lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

c) in applicazione alla potestà regolamentare richiamata all'articolo 1 del presente regolamento, vengono assimilate alle abitazioni principali i fabbricati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o concessa in comodato.

3. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

– aliquota per abitazione principale, nella misura prevista dall'art. 13, comma 7, del D. L. 201/2011, approvata con apposita delibera del Consiglio Comunale;

– detrazione d'imposta, determinata nella misura base di euro 200,00; la stessa è maggiorata di euro 50,00 fino ad un massimo di euro 400,00, per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

4. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

5. E' applicata l'aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

6. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.

Pertinenze

Per pertinenza s'intende unità immobiliare classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, l'aliquota di base si applica, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Art. 6

Ulteriori detrazioni

1. La detrazione spettante per l'abitazione principale, stabilita nella misura di euro 200,00, è elevata ad euro 300,00 per i contribuenti proprietari, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente di un solo fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventualmente le annesse pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, che si trovano in una delle ipotesi di seguito previste:

a. soggetti passivi che, alla data del primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'imposta, hanno compiuto il 65° anno di età, percepiscono la pensione e appartengono ad un nucleo familiare composto solamente da persone ultrasessantacinquenni:

2. Al fine di beneficiare della maggiore detrazione, il soggetto passivo deve possedere i seguenti requisiti :

- alla data del primo gennaio dell'anno a cui si riferisce l'imposta, hanno compiuto il 65° anno di età, percepiscono la pensione e appartengono ad un nucleo familiare composto solamente da persone ultrasessantacinquenni;
- di possedere un reddito annuo lordo complessivo non superiore a € 8.000,00 se singolo o di € 15.000,00 se in coppia;
- che dimori e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare.

Per ottenere il riconoscimento dell'ulteriore detrazione sull'abitazione principale il soggetto dovrà presentare allo sportello U.R.P. del Comune, su apposito modello predisposto dall'ufficio, dichiarando i dati identificativi dell'immobile e gli altri elementi richiesti dal suddetto entro il 30 Novembre dell'anno in cui sorge il diritto ad ottenere tale agevolazione.

La dichiarazione va rinnovata entro il 30 novembre di ogni anno, pena decadenza del beneficio.

Ulteriori agevolazioni

L'applicazione dell'aliquota del 7,6 per mille è riconosciuta:

- alle unità immobiliari locare a canone concordato con contratto registrato;
- alle unità immobiliari in comodato parenti 1° con contratto registrato;
- alle unità abitative ex art. 13 comma 9 bis D.L.201/2011 imprese costruttrici.

Tale agevolazione è accordata, a pena di decadenza, presentando apposita comunicazione allo sportello U.R.P. del Comune, su apposito modello predisposto dall'ufficio, entro il mese di luglio di ogni anno, con riferimento all'anno d'imposta per il quale si chiede l'applicazione della citata agevolazione.

Nella citata comunicazione dovranno essere puntualmente individuate le unità immobiliari oggetto di agevolazione indicando gli identificativi catastali, categoria e rendita.

Inoltre dovrà essere allegata copia dell'atto di locazione a canone concordato, copia del comodato, mentre per le "unità abitative ex art. 13 comma 9 bis D.L.201/2011 imprese costruttrici", le imprese costruttrici dovranno produrre contestualmente, atto sostitutivo notorio ai sensi del D.Lgs. 445/2000, certificando che le unità di cui si chiede l'agevolazione siano di nuova costruzione destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita, che non siano state locare, per un periodo massimo di tre anni dalla fine dei lavori.

Le citate comunicazioni producono effetti anche per gli anni successivi, venute meno le condizioni per usufruire delle agevolazioni, va data tempestiva comunicazione entro 30 giorni in cui decadono le condizioni.

Art. 7

Aliquota ridotta

1. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere prevista un'aliquota ridotta per i seguenti immobili:

- a) terreni agricoli,
- b) terreni edificabili.
- c) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- d) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari.

Art. 8

Esenzioni

1. L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art 8- Bis

Soggetto passivo coltivatore diretto e di imprenditore agricolo

Per la definizione di coltivatore diretto è inquadrato ai sensi dell'art. 2083 del codice civile integrato dall'art. 1674 del codice civile, dalla legge n. 1047 del 26 ottobre 1957, dalla legge n. 590 del 26 maggio 1965 art. 31, dalla legge n. 203 del 3 maggio 1982 art. 6, e s.m.i.

Per quanto attiene la definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP), viene rinviato per le norme IMU all'art. 1 del D.lgs. n. 99/2004, il quale individua tale soggetto in colui che dedica alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle medesime attività almeno il 50% del reddito globale del lavoro. Nel computo del reddito globale del lavoro sono esclusi qualsiasi emolumento di ogni genere ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 99 del 2004.

Ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di IAP è necessario che si verifichi l'ulteriore condizione prevista dall'art. 1 comma 5-bis D.Lgs n. 99 del 2004, specificando che tra l'altro ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art. 1 comma 3 della legge del 3 aprile n. 142.

Art. 8 Ter

Terreni agricoli

Ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, nel merito a tali terreni, l'art. 4, comma 5-bis del D.L. n 16 del 2012, stabilisce che con appositi decreti del MEF e del MPAAF, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione in esame sulla base dell'altitudine del Comune, riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT. Pertanto sino all'emanazione degli appositi decreti di cui in precedenza, l'esenzione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

Art. 8 Quater

Fabbricati rurali ed i fabbricati rurali strumentali.

I fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia strumentali nell'esercizio dell'attività agricola rientrano nell'applicazione dell'IMU, come previsto dall'art. 13 comma 14 lett. d) del D.L. n. 201 del 2011.

Pertanto, sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie tutti i fabbricati rurali ad uso abitativo purché non strumentali ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9 D.L. n. 557/93, per cui, qualora gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni; diversamente l'IMU si calcolerà sulla base dell'aliquota di cui all'art. 13 comma 6, del D.L. n. 201/2011.

Di contro i fabbricati rurali strumentali che all'art. 13 comma 8, del D.L. n. 201/2011, individua in quelli elencati nell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 sono in esenzione ai poichè ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984 e dall'allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Ai fini del riconoscimento di fabbricato strumentale ancorché non accatato in categoria D/10, si rimanda alle disposizioni contenute nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 all'art. 7.3

Art. 8 Quinquies

Fabbricati Inagibili/inabitabili

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati si rimanda a quanto previsto dalla circolare n. 3/DF del 18. maggio 2012 art. 8 lettera b) tale rimando è limitatamente applicato esclusivamente alla tipologia dell'art. 8 lettera b).

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art. 9

Denunce

1. Per gli obblighi di dichiarazione di variazione si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.
2. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
3. Nel caso che la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro comune ed indirizzata ad altro comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al comune competente.
4. Nel caso che la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 10

Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Montescudo corrispondente ad F641.
3. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata rinuncia al rimborso dal soggetto che effettua il versamento per conto dei contitolari.
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 11

Differimento dei termini per i versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 12

Accertamenti

1. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218 e s.m.i., che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli

altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente nonché secondo le modalità disciplinate nell'art.1 commi 161 e 162 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Art. 13

Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.
2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale, avvalendosi anche di supporti esterni.

Art. 14

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 15

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 16

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 17

Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, si richiama la Circolare del M.E.F. n. 3/DF avente per oggetto : ” *Imposta Municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti*, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.